



COMUNE DI SAN RUFO

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

DELIBERA N° 8 DEL 30-07-2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Adesione alla definizione agevolata "Rottamazione-quinquies" dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, riguardante i carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
---------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:00 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Pubblica e in Seconda convocazione.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
MARMO MICHELE	Sindaco	Presente
AQUINO MARIA ANTONIETTA	Consigliere	Presente
TIERNO LUIGI	Consigliere	Assente
SETARO DOMENICO MARIO	Consigliere	Presente
SETARO LUIGI	Consigliere	Presente
SETARO GINO	Consigliere	Presente
FIORE ANGELO	CONSIGLIERE	Assente
MARMO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MARMO MARTINA	PRESIDENTE	Presente
MARMO ROSA CATERINA	Consigliere	Assente
MURARO GIUSEPPE MARIO	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **dott. Carlo Onnembo**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	23-07-2026	f.to D.ssa Maria Lavecchia
Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Contabile	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	23-07-2026	f.to D.ssa Maria Lavecchia

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028);
- il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;
- il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113;

Premesso che l'articolo 1, commi da 82 a 101, della l. 199/2025 ha istituito la cosiddetta "Rottamazione-quinquies", consentendo la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (AdER);

Rammentato che l'articolo 10-quinquies del d.l. 38/2026 introduceva specifiche deroghe e disposizioni di coordinamento temporale per consentire agli enti locali l'adozione della suddetta rottamazione-quinquies per le entrate proprie, stabilendo quale termine perentorio e inderogabile per l'approvazione del relativo regolamento e la trasmissione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) la data del 30 giugno 2026;

Visto l'articolo 1-sexies, comma 3, del d.l. 63/2026 convertito dalla l. 113/2026 recante "Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali" che riformulava le scadenze del citato articolo 10-quinquies come segue:

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

- a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*

- b) *il debitore rende tra il **16 ottobre 2026** e il **15 dicembre 2026** la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il **15 ottobre 2026**. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;*
- c) *il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il **31 marzo 2027** o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il **31 marzo**, il **31 maggio**, il **31 luglio**, il **30 settembre** e il **30 novembre dell'anno 2027** e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il **31 gennaio**, il **31 marzo**, il **31 maggio**, il **31 luglio**, il **30 settembre** e il **30 novembre** di ciascun anno **a decorrere dal 2028**. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal **1° aprile 2027**;*
- d) *l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il **28 febbraio 2027**;*
- e) *gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del **31 marzo 2027**;*
- f) *per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*

*2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, **entro il 31 luglio 2026**, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, **entro il 30 settembre 2026**, ai soli fini statistici.*

Dato atto che dal 01/01/2000 al 31/12/2023 risultano affidate al Concessionario nazionale carichi complessivi per un originario lordo di € 1.138.615,20 che presenta alla data del 23/07/2026 un importo residuo complessivo pari a 468.270,39;

Ritenuto che l'adozione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della l. 199/2025, così come integrata dall'articolo 10-quinquies d.l. 38/2026, risulta vantaggiosa in quanto consente di incassare crediti vetusti di difficile esigibilità, evitando i costi di ulteriori procedure esecutive, riduce le liti pendenti grazie alla rinuncia del contribuente, azzerando le spese legali, e migliora il risultato di amministrazione con effetti positivi sulla cassa e la riduzione dell'accantonamento al FCDE;

Dato atto che l'adesione alla definizione agevolata non comporta impatto negativo sugli equilibri di bilancio, in quanto le somme date in carico ad Agenzia delle Entrate Riscossione risultano accertate solo per l'importo capitale del tributo;

Valutato pertanto di voler aderire alla predetta definizione agevolata denominata "Rottamazione-quinquies";

Evidenziato che il ricorso alla convocazione d'urgenza del Consiglio comunale trova pieno fondamento, di fatto e di diritto, nelle seguenti motivazioni:

- l'inderogabilità della scadenza fissata dal legislatore nazionale al 31 luglio 2026;
- la necessità assoluta di garantire ai cittadini del Comune la possibilità di beneficiare della sanatoria fiscale;
- il rischio concreto che la mancata adozione dell'atto precluda tale diritto, creando un'evidente disparità di trattamento rispetto ai contribuenti di altri enti o ai debitori dell'erario statale;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del d.lgs. 267/2000 dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'adesione del Comune di San Rufo alla definizione agevolata delle entrate locali (Rottamazione-quinquies) ai sensi dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della l. 199/2025 e secondo le deroghe previste dall'articolo 10-quinquies del d.l. 38/2026 convertito in l. 88/2026;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria la trasmissione, entro il termine perentorio del 31 luglio 2026, della presente deliberazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), tramite i canali preposti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente entro il 31 luglio 2026, ai fini della sua efficacia;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ai soli fini statistici, sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 30 settembre 2026;
6. di dichiarare, con separata ed espressa votazione palese unanime, stante la necessità di rendere l'atto immediatamente efficace per consentire l'avvio tempestivo delle procedure operative e il rispetto della scadenza del 31 luglio 2026, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

IL PRESIDENTE
F.to (MARTINA MARMO)

IL Segretario Comunale
F.to (dott. Carlo Onnembo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet www.comune.sanrufo.sa.it il 31-07-2026 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

San Rufo, li 31-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Carlo Onnembo)

ESEGUIBILITÀ

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Carlo Onnembo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Rufo,

Segretario Comunale
dott. Carlo Onnembo